

DETERMINAZIONE N. 28

NS

OGGETTO: affidamento dei servizi di patrocinio e di assistenza sociale in favore degli iscritti LILT.

L'anno duemiladiciannove, il giorno 25 del mese di giugno

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO lo Statuto dell'Ente ed, in particolare, l'art. 12 che prevede in capo alla Direzione Generale la responsabilità contabile ed amministrativa della LILT;

VISTO il Patto di Integrità della LILT, approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 48 del 1 agosto 2014;

VISTA la Legge n. 152 del 30 marzo 2001 recante "Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale;

VISTO il D.lgs. 50/2016 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici";

CONSIDERATI i contenuti delle linee guida n. 14 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC , di attuazione del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., recanti "Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato";

VISTA la nota del 21 marzo u.s. del Patronato SIAS, agli atti di questa Amministrazione, con la quale è stato proposto alla LILT di stipulare una bozza di convenzione – a titolo gratuito, salvo le eccezioni di legge - per i servizi di patrocinio e di assistenza sociale in favore degli iscritti LILT;

RAVVISATA la opportunità – come da determinazione in tal senso del Consiglio Direttivo Nazionale, nella seduta del 18 aprile 2019 - di mettere a disposizione degli iscritti LILT i servizi sopra descritti;

VISTO l'avviso esplorativo di manifestazione di interesse - finalizzato alla scelta del contraente per i servizi di patrocinio ed assistenza sociale in favore degli iscritti LILT – approvato con determinazione del Direttore Generale n. 22 del 14 maggio u.s. e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente;

CONSIDERATO che non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse, nel senso sopra descritto, entro il termine perentorio stabilito (entro le ore 12.00 del 29 maggio 2019);

CONSIDERATO, altresì, che nella citata delibera del Direttore Generale n. 22 del 14 maggio 2019 era stato stabilito che qualora non fosse pervenuta alcuna manifestazione di interesse questa Amministrazione avrebbe proceduto, comunque, alla stipula della citata convenzione con il Patronato SIAS;


VISTA la delibera dell' ANAC n. 147 del 20 febbraio 2019;

DELIBERA

- di affidare, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., al Patronato S.I.A.S., i servizi di patrocinio e di assistenza sociale in favore degli iscritti LILT e di sottoscrivere il relativo schema di convenzione ex art. 5 Legge 30 marzo 2001, n. 152, allegato alla presente di cui costituisce parte integrante;
- di dare mandato all'Ufficio competente di procedere alla pubblicazione degli atti.


Visto per la regolarità contabile

Rag. Davide Rubinace



DIRETTORE GENERALE

Dott. Roberto Noto



CONVENZIONE EX ART. 5 LEGGE 30 MARZO 2001, N. 152.

tra

PATRONATO S.I.A.S.

Servizio Italiano Assistenza Sociale per i servizi sociali dei lavoratori

con sede in Roma, Via Luigi Luzzatti n. 13/A, C.F. 80061070589, nella persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore Avv. Guglielmo Borri, nato ad Arezzo il 23.01.1963, C.F. BRRGLL63A23A390N

e

L.I.L.T.

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

con sede in Roma, Via Alessandro Torlonia n. 15, C.F. 80118410580, nella persona del Presidente e legale rappresentante Prof. Dott. Francesco Schittulli, nato a Gravina in Puglia (BA) il 21.04.1946, C.F. SCHFNC46D21E155A

Premesso

che l'attività di patronato e di assistenza sociale è regolata dalla legge 30.3.2001 n. 152;

che, ai sensi dell'art. 5 della legge citata, le confederazioni e le associazioni di lavoratori che non hanno promosso un istituto di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi dei servizi di un istituto di patronato già costituito;

che a tal fine deve essere sottoscritta apposita convenzione da notificarsi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

che il Patronato S.I.A.S., promosso dal Movimento Cristiano Lavoratori, è un ente di patronato già costituito che opera in base alle norme della legge 30.3.2001 n. 152, delle disposizioni attuazione, nonché secondo la disciplina del proprio Statuto approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

che la L.I.L.T. opera sulla base di quanto previsto nel suo statuto, allegato alla presente Convenzione,

che la L.I.L.T. intende avvalersi dei servizi resi dal Patronato S.I.A.S., ai sensi dell'art. 5 della legge 30.3.2001 n. 152;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

per i servizi di patrocinio e di assistenza sociale in favore dei propri iscritti la L.I.L.T. si avvale dell'organizzazione e delle strutture territoriali del Patronato S.I.A.S.;

il Patronato S.I.A.S., nel rispetto dei vincoli legislativi, regolamentari e statutari richiamati in premessa, svolgerà attività di patrocinio nei confronti degli iscritti alla L.I.L.T.

per l'attività di assistenza e tutela sarà rilasciato in favore del Patronato S.I.A.S. regolare mandato di assistenza da parte degli interessati, redatto in conformità alle disposizioni ministeriali, e con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali;

il Patronato S.I.A.S. fornirà i servizi di cui al mandato finalizzati al conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive e integrative delle stesse, nonché in materia di previdenza complementare, ed altresì attività di assistenza per il conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale;

le attività di consulenza, di assistenza e di tutela sono prestate, salve le eccezioni di legge, a titolo gratuito;

l'attività di assistenza in sede giudiziaria è esercitata in favore delle persone iscritte alla L.I.L.T., purchè consenzienti, secondo le norme ed alle condizioni di cui all'art. 9 della legge 152/01. La partecipazione alle spese sarà la medesima prevista per gli utenti del Patronato S.I.A.S., nel rispetto dei vincoli di legge e secondo le tariffe previste nelle convenzioni stipulate dal Patronato S.I.A.S. con i propri legali. L'esame e la verifica della sussistenza delle condizioni per la proponibilità dei ricorsi in sede giudiziaria spetta ai legali convenzionati col Patronato S.I.A.S., in collaborazione con gli operatori di patronato addetti ed eventualmente con il Consulente medico, quando il caso lo richieda, secondo le disposizioni dell'art. 9 citato;

il Patronato S.I.A.S. porterà a conoscenza delle proprie strutture i contenuti della presente convenzione e comunicherà ai propri associati ed alle proprie strutture i contenuti della medesima;

ogni questione relativa alla applicazione pratica della presente convenzione, specificatamente tra le parti contraenti, sarà discussa e risolta tra le parti medesime, nel rispetto dei vincoli operativi citati in premessa. In caso di contestazioni o controversie le parti espressamente concordano che la relativa risoluzione avvenga mediante arbitrato irrituale di definizione o composizione amichevole, conciliativa o transattiva della questione. Resta comunque salva la facoltà per i contraenti di agire in giudizio.

La presente convenzione entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In qualsiasi momento le parti contraenti potranno recedere con un preavviso di mesi sei.

Roma, _____

Letto, confermato, sottoscritto.

L.I.L.T.
Il Presidente
(Francesco Schittulli)

Patronato S.I.A.S.
Il Presidente
(Guglielmo Borri)
